



Comune di Belvì

Provincia di Nuoro

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L'UTILIZZO DEL CAMPO DI CALCIO A 5 DEL COMUNE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 15/10/2018

Il Segretario Comunale

Il Sindaco

Allegato A alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 15/10/2018

Art. 1

Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina l'uso e la gestione del campo di calcio a 5 (calcetto) ubicato nella Via Manno s.n.c. lato della Scuola Elementare.

Art. 2

Priorità utilizzo impianto

La priorità di utilizzo dell'impianto di cui al precedente articolo è riservato a titolo gratuito scuole locali.

Le medesime potranno disporre dell'impianto nelle ore di apertura e funzionamento delle scuole.

L'impianto può essere utilizzato altresì da:

- a) Società Sportive;
- b) Associazioni;
- c) Comitati;
- d) Gruppi;
- e) Privati;

che intendono svolgere attività di allenamento o disputare partite.

Art. 3

Modalità di concessione

La concessione in uso del campo è disposta dal Responsabile del Servizio Amministrativo o un suo delegato, sulla base di apposita richiesta scritta. Per la richiesta si utilizzerà il modulo appositamente predisposto dagli uffici Comunali.

L'Autorizzazione è rilasciata a chi formalmente presenta la domanda di concessione che assume tutti gli oneri e i doveri connessi all'utilizzo dell'impianto, compresi l'apertura, chiusura.

Per le Società, Associazioni, Gruppi e Comitati è rilasciata al Presidente.

Al momento del rilascio della concessione, al richiedente, contestualmente gli verranno consegnate le chiavi dell'impianto, con assunzione di tutti i doveri connessi al corretto utilizzo del campo.

Art. 4

Domande

Le domande per l'uso temporaneo o durevole del campo di calcetto, con l'indicazione dei giorni e dell'orario di fruizione, debbono essere indirizzate al Comune di Belvì Ufficio protocollo e devono essere presentate almeno un giorno prima della data o delle date di fruizione.

All'assegnazione in uso, anche durevole, provvede il Responsabile del Servizio .

Si intendono per "durevoli" le assegnazioni relative a manifestazioni e iniziative di durata superiore a tre giorni e quelle per attività ricreative o sociali che impegnano il campo per diversi mesi nell'arco dell'anno.

Le domande, firmate dal rappresentante dell'Ente, Associazione o gruppo richiedente, dovranno essere sottoscritte da persona maggiorenne e dovranno contenere l'indicazione delle ragioni della richiesta e la dichiarazione di assunzione di responsabilità per eventuali danni alle strutture.

Nell'ipotesi di più richieste di utilizzo del campo per la stessa ora nello stesso giorno nel caso in cui i richiedenti non trovino un accordo avrà precedenza la domanda pervenuta per prima all'ufficio protocollo del Comune.

Art 5

Divieti

All'interno del campo di calcetto, è assolutamente vietato: fumare, introdurre animali, biciclette, ciclomotori o motocicli, consumare cibi di qualsiasi genere, versare bevande sul tappeto erboso (esclusa l'acqua) o gettarvi caramelle o gomme americane.

È fatto obbligo ai concessionari di lasciare il campo da calcetto pulito al termine dell'utilizzo, senza lasciare immondizie in giro sul campo o negli spalti.

Allegato A alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 15/10/2018

E' fatto divieto di parcheggiare le biciclette o ciclomotori addossandoli alla rete di protezione campo.

Art 6

Modalità consegna e restituzione impianto

L'impianto è dotato di recinzione e di cancello d'ingresso chiuso con lucchetto.

La consegna delle chiavi avviene a mani del richiedente da parte degli uffici comunali previa autorizzazione del competente funzionario comunale o di un suo delegato.

Il richiedente che dovrà essere sempre maggiorenne restituirà le chiavi la mattina successiva all'utilizzo.

La richiesta, il ritiro delle chiavi e la restituzione delle stesse dovranno avvenire durante il normale orario di apertura degli uffici comunali.

In via eccezionale, previo accordo con il medesimo la consegna e restituzione delle chiavi potrà essere curata da un amministratore Comunale.

Art. 7

Contestualità richieste di utilizzo

Nel caso che più Società Sportive o gruppi di cittadini facciano richiesta di utilizzo dello stesso impianto, l'Amministrazione Comunale, potrà affidare l'impianto a più Società, concordando con le medesime il calendario per l'utilizzo.

Art. 8

Revoca della concessione

E' in facoltà dell'Amministrazione Comunale revocare o sospendere temporaneamente la concessione, nonché modificare i turni di assegnazione, per ragioni di carattere contingente o per causa di forza maggiore. Qualunque assegnazione potrà essere temporaneamente sospesa per finalità di interesse sociale e per qualunque altro evento di rilevante interesse pubblico.

Art. 9

Custodia, pulizia e sorveglianza

I concessionari dovranno provvedere a:

- a) Custodire la proprietà comunale loro affidata per impedire manomissioni, asportazioni o danneggiamenti;
- b) Eseguire le pulizie ordinarie;
- c) Sorvegliare costantemente l'accesso al campo e alle immediate adiacenze, vietando l'ingresso a persone i cui comportamenti non siano consoni all'attività per la quale il locale è stato concesso;
- d) Rispettare le norme di sicurezza;

Art. 10

Obblighi del concessionario

E' fatto obbligo ai concessionari di osservare la massima correttezza nell'uso del campo e di adottare tutti i provvedimenti atti ad evitare danni alla struttura.

I concessionari dovranno assicurare la vigilanza ed ogni azione di tutela volta alla salvaguardia del bene concesso in uso.

Ciascuno è personalmente responsabile verso il Comune dei danni derivante agli immobili da qualsiasi azione od omissione dolosa o semplicemente colposa.

I concessionari, o i rappresentanti delle Società, Associazioni, gruppi sono, dal canto loro, responsabili di ogni danno, tanto se imputabile ed essi personalmente, quanto se imputabile a terzi, avendo essi l'obbligo della vigilanza.

Allegato A alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 15/10/2018

L'impianto sportivo, al termine della concessione, deve essere riconsegnato al Comune concedente. All'atto di avvenuta riconsegna dell'impianto si procederà alla previa verifica che lo stesso trovi in perfetto stato e che siano stati rimossi eventuali rifiuti.

Qualora si rilevassero dei danni alla struttura il concessionario sarà obbligato al ripristino.

Qualora il concessionario non provvedesse, il Comune darà corso all'esecuzione d'Ufficio, con relativo addebito delle spese al concessionario.

A favore dei suddetti concessionari inadempienti non si procederà in futuro ad ulteriori concessioni.

Il Responsabile competente provvederà, se necessario, alla revoca della concessione.

Il concessionario si assume la diretta responsabilità civile e penale per l'attività che si svolgerà nel campo con tutte le conseguenze, dirette ed indirette, ad essa connesse, sollevando il Comune di Belvì da qualsivoglia responsabilità per danni a persone o cose.

Art. 11

Tariffe

La Giunta Comunale Con apposito atto Consiliare si provvederà alla determinazione delle tariffe per l'uso dell'impianto.

La tariffa sarà rapportata al tempo ed al periodo di utilizzo richiesto. La stessa dovrà essere versata al Comune concedente prima del rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo.

Alla restituzione delle chiavi, se si dovessero riscontrare danni all'impianto o presenza di rifiuti, verrà applicata la sanzione amministrativa di cui all'Art 17.

Art. 12

Divieto sub-concessione

E' fatto assoluto divieto di sub-concessione dell'impianto a qualunque titolo e a vantaggio di terzi.

Art. 13

Manutenzione e pulizia impianto

Qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria resta in capo al Comune di Belvì che ne dispone l'esecuzione a suo insindacabile giudizio.

È pertanto fatto assoluto divieto al concessionario di provvedere a dette manutenzioni o alterare lo stato di fatto dell'impianto e delle aree pertinenziali ed adiacenti al medesimo.

La pulizia del campo è a carico dei concessionari sia prima che durante che dopo l'utilizzo.

Art. 14

Conservazione impianto

Chi ottiene l'uso dell'impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, gare o allenamenti ecc. sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto.

Art. 15

Effetti d'uso

L'Amministrazione Comunale non risponderà in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che fossero lasciati incustoditi nel campo o nelle adiacenze.

Art. 16
Vigilanza

Durante le manifestazioni con presenza di pubblico, i Concessionari provvederanno al personale di vigilanza ed assumeranno ogni responsabilità verso l'Amministrazione per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico.

Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongano i Concessionari dovranno richiedere agli Organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e di ordine come previsto per le manifestazioni pubbliche.

Art. 17
Sanzioni

Per le accertate violazioni al presente Regolamento, previa contestazione degli addebiti, sarà applicata, ai sensi dell'art. 7-bis del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la sanzione amministrativa di un importo compreso tra il minimo di euro 25,00 e fino al massimo di euro 500,00, fatti salvi il ristoro dei danni materiali accertati all'impianto ed ad altri beni di proprietà comunale.

Nelle ipotesi più gravi alle sanzioni applicate segue la revoca dell'autorizzazione all'uso dell'impianto.

Art. 18
Norme finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme del codice civile ed alle leggi vigenti in materia.

Art. 19
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione nell'Albo Pretorio Comunale.

Il Segretario Comunale

Il Sindaco

Allegato A alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 15/10/2018

Al Comune di Belvi

OGGETTO: Domanda per l'uso occasionale del campo di calcetto Via Manno.

RICHIEDENTE	
Cognome	e nome.....
Nato a.....il Residente a Belvi
Via	N.....
- TEL N.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Il sottoscritto, nella sua qualità di

- Rappresentante o Presidente di Gruppo Sportivo amatoriale,
 - Presidente Del Comitato/Associazione..... con sede a.....Via.....
 - Presidente di A.S.D. con sede a.....Via.....
- C.F. N. - codice Reg.....

CHIEDE

L'autorizzazione all'uso del campo di calcetto a manto sintetico, sito in Via Manno, per il seguente periodo:
giorno/i..... dalle ore..... alle ore.....

a tal fine dichiara sotto la propria responsabilità

- 1) Di conoscere e accettare tutte le norme contenute nel Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 15/10/2018;
- 2) Di assumersi ogni responsabilità civile, penale e patrimoniale per i danni che dall'uso del campo si dovessero verificare, derivanti da qualsiasi azione ed omissione dolosa o colposa, o per danni o incidenti derivanti da partite o allenamenti - salvo per vizi imputabili alla struttura dell'impianto:
 - a persone o a cose;
 - al campo;
- 3) Di impegnarsi a provvedere all'apertura, chiusura e custodia dell'impianto, alla vigilanza sulla corretta utilizzazione, al mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le partite o allenamenti, nonché al rispetto delle prescrizioni impartite dal Comune, per tutta la durata dell'autorizzazione;
- 4) Di impegnarsi a utilizzare l'impianto solo per il tempo concesso e a liberare la struttura entro la scadenza assegnata.
- 5) Di impegnarsi a restituire le chiavi – entro il giorno successivo all'autorizzazione – all'amministrazione comunale.
- 6) Di impegnarsi a provvedere allo spegnimento dell'impianto di illuminazione al termine della partita/allenamento.

Belvi,

.....
(firma)